

Indagine conoscitiva SDR/OSStr (documento 2)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Limitazioni del traffico	
Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 13 cpv. 2	Art. 13 cpv. 2
<p>² I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr¹¹) o possono farlo soltanto se trasportano quantità limitate di tali merci o dispongono della corrispondente autorizzazione. L'elenco di tali merci e tratti di strada, l'indicazione della quantità nonché le autorità competenti a rilasciare l'autorizzazione figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza. L'autorità competente può ammettere ulteriori eccezioni d'intesa con l'Ufficio federale.</p>	<p>² I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr¹¹) o possono farlo soltanto limitatamente. I tratti stradali e le limitazioni figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza. L'autorità competente può ammettere delle eccezioni d'intesa con l'Ufficio federale.</p>
<p>Spiegazioni: In seguito alle modifiche dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) si è reso necessario adeguare alle nuove disposizioni internazionali la regolamentazione relativa al trasporto di merci in galleria di cui nell'appendice 2 SDR. Pertanto, va adattata di conseguenza anche la norma di rinvio dell'art. 13 cpv. 2 SDR.</p>	